

ORIGINALE

Comune di Cividate Camuno

Provincia di Brescia

A C Q U E D O T T O:

Progetto di adeguamento della rete di distribuzione.

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Breno - 11 Novembre 1985

Studio Tecnico Ing. Alessandro Berdini - Breno -

S O M M A R I O

- Art. 1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura e l'allacciamento.
- Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua.
- Art. 3 - Tipo di fornitura.
- Art. 4 - Durata dei contratti di fornitura.
- Art. 5 - Modalità per il recesso del contratto di fornitura.
- Art. 6 - Divieto di rivendita dell'acqua.
- Art. 7 - Impianti per uso pubblico.
- Art. 8 - Prelievi abusivi.
- Art. 9 - Diritto alla fornitura.
- Art. 10 - Norme per le forniture.
- Art. 11 - Domanda di fornitura.
- Art. 12 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura.
- Art. 13 - Norme per l'esecuzione delle prese.
- Art. 14 - Proprietà delle condotte.
- Art. 15 - Manutenzione delle condotte.
- Art. 16 - Voltura dell'utenza.
- Art. 17 - Variazione delle tariffe e del regolamento.
- Art. 18 - Portata garantita.
- Art. 19 - Interruzioni di servizio.
- Art. 20 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.
- Art. 21 - Uso dell'acqua.
- Art. 22 - Risoluzioni di diritto delle concessioni.
- Art. 23 - Prelievi abusivi.
- Art. 24 - Interventi del Comune per ragione dell'utente.
- Art. 25 - Quantitativo minimo garantito - Eccedenze.
- Art. 26 - Deposito di garanzia.
- Art. 27 - Tariffe.
- Art. 28 - Misure e pagamento dell'acqua.
- Art. 29 - Eccedenze.
- Art. 30 - Pagamenti.
- Art. 31 - Tipi degli apparecchi di misura - Quote nolo e manutenzione.

- Art. 32 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura.
- Art. 33 - Guasti agli apparecchi.
- Art. 34 - Verbali di posa del contatore.
- Art. 35 - Rimozione e sostituzione del contatore.
- Art. 36 - Lettura dei misuratori.
- Art. 37 - Irregolare funzionamento del contatore.
- Art. 38 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente.
- Art. 39 - Prescrizioni e collaudi.
- Art. 40 - Installazione delle condutture.
- Art. 41 - Collegamenti di impianti ed apparecchi.
- Art. 42 - Impianti di pompaggio.
- Art. 43 - Serbatoi.
- Art. 44 - Modifiche.
- Art. 45 - Perdite, danni, responsabilità.
- Art. 46 - Vigilanza.
- Art. 47 - Infrazioni.
- Art. 48 - Applicabilità del diritto comune.
- Art. 49 - Obbligatorietà.

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura e l'allacciamento.

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Cividate è affidato all'ufficio tecnico del Comune.

Ogni edificio costruito nel territorio comunale deve essere allacciato all'acquedotto. Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del responsabile U.S.S.L.; autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti da falde profonde e da sorgenti ben protette e risultanti potabili. Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dall'ufficio competente dell'U.S.S.L.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esiste la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate, gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio Civile affinché non si proceda al rinnovo della autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal responsabile U.S.S.L.

La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni degli articoli seguenti e presente regolamento.

Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua.

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche da incendio.

Art. 3 - Tipo di fornitura.

Le forniture si distinguono in: a) forniture per uso pubblico; b) forniture per uso privato.

Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 4 - Durata dei contratti di fornitura.

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato, salvo il caso contemplato nel successivo art. 31 capoverso d).

Art. 5 - Modalità per il recesso del contratto di fornitura.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare al Comune preavviso scritto di almeno tre mesi. Tuttavia il contratto cessa se non sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa concessione.

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

Art. 6 - Divieto di rivendita dell'acqua.

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

TITOLO II

FORNITURE PER USO PUBBLICO.

Art. 7 - Impianti per uso pubblico.

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontanine pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi e abbeveratoi di animali;
- e) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.

Art. 8 - Prelievi abusivi.

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle condotte senza previa installazione di apposito contatore secondo l'art. 13
- b) di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- c) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e di pubblici giardini, nonchè di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- d) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impianti predetti;
- e) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

TITOLO III

FORNITURE AD USO PRIVATO

Capo I - Norme Generali

Art. 9 - Diritto alla fornitura.

Nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell' abitato il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere dal richiedente i contributi per l'apertura della presa e sul costo delle condotti di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 10 - Norme per le forniture.

Le forniture d'acqua potabile sono effettuate ai proprietari e agli usufruttuari degli immobili.

Potranno essere concesse pure agli affittuari con il consenso legale del proprietario.

Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata dall'Amministrazione del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di legge. V

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, semprechè i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

In particolare casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze e nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.

Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti, deve essere esibito, se del caso, il consenso di tutti i condomini perchè possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

Art. 11 - Domanda di fornitura.

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata da titolo dimostrante il suo diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nullaosta del proprietario dell'immobile stesso stilato a norma di legge.

Ogni domanda di fornitura d'acqua comporta il pagamento della somma di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 12 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura.

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa preventivata di cui all'Allegato A, delle indennità, dei contributi e dei depositi cauzionali stabiliti.

Art. 13 - Norme per l'esecuzione delle prese.

Spetta al comune di determinare il diametro della presa e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio su suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore è seguito esclusivamente dal Comune, direttamente o per mezzo degli installatori da esso autorizzati.

Art. 14 - Proprietà delle condotte.

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti fino al contatore, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.



Art. 15 - Manutenzione delle condotte.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misurato re compreso, spettano esclusivamente al Comune e sono pertanto vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge, da parte del Comune.

Art. 16 - Voltura dell'utenza.

Nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il subentrante deve darne comunicazione scritta al Comune per la voltura dell'utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

La voltura avrà vigore col 1° giorno del periodo di fatturazione successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti.

Art. 17 - Variazione delle tariffe e del regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'autorità competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente per mezzo di apposito avviso a domicilio e di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune. Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 18 - Portata garantita.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d'uscita del misuratore.

Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 19 - Interruzioni di servizio

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a cause di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi numeri.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati.

Art. 20 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.

L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 21 - Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto e in particolare non può cederla a terzi, senza esplicita autorizzazione dell'azienda.

Art. 22 - Risoluzioni di diritto delle concessioni.

La fornitura s'intende revocata, senza intervento di atto alcuno da parte del Comune, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese. S'intende pure analogamente revocata nei casi di cui gli artt. 30 - 32 - 44 - 46 - 47 del presente regolamento.

Art. 23 - Prelievi abusivi.

Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge.

Art. 24 - Interventi del Comune per ragione dell'utente.

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili al lo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo fissato nella tabella A del presente regolamento.

Art. 25 - Quantitativo minimo garantito - Eccedenza.

In sede di stipulazione del contratto, l'utente deve indicare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'assorbimento "minimo contrattuale garantito". I consumi oltre tale valore vengono considerati "eccedenza".

L'utente, dopo almeno un anno di fornitura, ha diritto a chiedere l'eventuale adeguamento del minimo contrattuale in base alle registrazioni dei consumi negli ultimi 12 mesi.

Art. 26 - Deposito di garanzia.

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti, un deposito infruttifero, pari ad un canone e relativi accessori.

Art. 27 - Tariffe.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

a) uso domestico - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compreso l'innaffiamento dei piccoli giardini privati.

b) Usi industriali - Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata per attività industriali di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo.

c) Uso temporaneo - Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sè limitata.

d) Uso stagionale - Si considera destinata ad uso stagionale l'acqua utilizzata per impieghi aventi carattere ricorrente anno per anno, purchè estesi a cinque mesi consecutivi per ogni anno.

Le tariffe di vendita dell'acqua sono fissate nella tabella di cui all'allegato B del presente regolamento.

Capo II - Accertamenti dei consumi - Eccedenze - Modi di pagamento - Apparecchi di misura.

Art. 28 - Misure e pagamento dell'acqua.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite da contratto.

Art. 29 - Eccedenze.

Le eccedenze del consumo dell'acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra le due letture successive e il consumo impegnato per il periodo corrispondente, sono liquidate posticipatamente.

Art.30 - Pagamenti

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate alla scadenza indicata sulla bolletta di pagamento.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, il Comune ha diritto oltre al pagamento dovuto, anche a quello degli interessi legali di mora. Trascorso infruttuosamente un mese dalla data di scadenza sarà applicata una penale fissa di lire 20.000=.

La morosità, inoltre dà diritto al Comune di procedere alla chiusura della presa senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

**MODIFICA AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 28 GIUGNO 1996.

Art. 29 Bis - Agevolazioni e Riduzioni

Per l'utenza relativa all'irrigazione del campo di calcio dell'Oratorio Parrocchiale, trattandosi di attività ricreativa e di svago svolta in favore dei giovani, che l'Amministrazione Comunale intende favorire si fatturerà il 20% dell'acqua che sarà consumata annualmente.

Per le utenze della località Barberino è previsto un abbuono dei primi 150 mc. di acqua consumata annualmente, solo per i primi 10 anni a far data dalla bollettazione relativa all'anno 1995.





Art. 31 - Tipi degli apparecchi di misura - Quote nolo e manutenzione.

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione di calibro il Comune si riserva di addebitare all'utente le spese relative, al netto dei recuperi.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissioni o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate nell'allegato C del presente regolamento.

Art. 32 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'azienda di facile accesso agli agenti del Comune.

A valle del contatore vengono collocati inoltre, a cura del Comune ed a spesa dell'utente, una valvola di ritegno ed un rubinetto d'arresto muniti di scarico.

Inoltre, ove ciò si rende necessario, sarà installata a monte del contatore una idonea valvola riduttrice di pressione.

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta nell'atrio di entrata degli stabili od in altro locale a pianterreno o scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell'edificio, o in apposito pozzetto al limite e nell'ambito della proprietà privata.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

Art. 33 - Guasti agli apparecchi.

L'utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questa possa provvedere (vedi art. 15 del presente regolamento).

Art. 34 - Verbali di posa del contatore.

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dalla azienda nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti.

Art. 35 - Rimozione e sostituzione del contatore.

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli, predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art. 36 - Lettura dei misuratori.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari.

Art. 37 - Irregolare funzionamento del contatore.

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbia, il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi del periodo più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 38 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente.

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato C del presente regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune il quale disporrà il rimborso di eventuali errate sanzioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, fra i 1/10 e 1/4 della portata caratteristica, il Comune incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica come da nota dell'idraulico comunale.

(Modificato con delibera di C.C. n. 50/93).



Capo III - Norme per gli impianti interni.

Art. 39 - Prescrizioni e collaudi.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono comunque da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art. 40 - Installazione delle condutture.

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, ne, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

Art. 41 - Collegamenti di impianti ed apparecchi.

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 42 - Impianti di pompaggio.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 43 - Serbatoi.

Nel caso che si rende indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. E' vietato l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

Art. 44 - Modifiche:

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 45 - Perdite, danni, responsabilità, rimborsi

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Comune non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Nel caso di guasti dopo il contatore che abbiano causato dispersione di acqua e quindi un elevato consumo, è ammesso un abbuono sulla bolletta, sempre che sia dimostrata la buona fede dell'utente che deve tempestivamente comunicare all'Amministrazione Comunale il guasto verificatosi.

Su richiesta debitamente documentata potranno essere concessi abbuoni tenuto conto della media dei consumi registrati nei 4 anni precedenti, maggiorato di una penale del 25%. La differenza può essere rimborsata.

Viene considerato consumo eccezionale il consumo che supera il doppio della media dei consumi degli ultimi 4 anni.

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli addetti alla vigilanza hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Capo IV - Disposizioni varie.

Art. 47 - Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da vigili del Comune.

Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 48 - Applicabilità del diritto comune.

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 49 - Obbligatorietà.

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ALLEGATO A

Si stabiliscono 3 fasce di costo:

a) allacciamento contatori da 1/2 e 3/4"	£. 60.000 + IVA
b) allacciamento contatori da 1", 1.1/4", 1.1/2"	£. 100.000 + IVA
c) allacciamento contatori da 2" e 2.1/2"	£. 150.000 + IVA

N.B.: I costi di allacciamento saranno aggiornati annualmente secondo l'indice ISTAT

ALLEGATO B

Consumo minimo garantito abitante residente = mc.36,00 all'anno

Acqua per uso potabile. Tariffa di consumo al contatore:

Fascia A = fino a mc. 150	£. 100 al mc. 140
" B = compresa tra mc. 150 e mc. 250	£. 200 al mc. 285
" C = tra mc. 250 e mc. 350	£. 300 al mc. 460
" D = oltre 350 mc.	£. 400 al mc. 715

Acqua per forniture temporanee

£. ~~400~~⁷¹⁵ al mc. utilizzato

QUOTE ANNUE DI NOLO E MANUTENZIONE DEI CONTATORI

per contatori caratteristica m ³	3	L. 8.000..	φ 1/2"
per contatori caratteristica m ³	5	L. 9.000..	φ 3/4"
per contatori caratteristica m ³	7	L. 10.000..	φ 1"
per contatori caratteristica m ³	10	L. 20.000..	φ 1 1/2"
per contatori caratteristica m ³	20	L. 40.000..	φ 2"
per contatori caratteristica m ³	30	L. 60.000..	φ 2 1/2"
- deposito per verifica del contatore a richiesta dell'utente		L. 10.000..	

Il presente regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 giugno 1988 nr.26.

IL SINDACO
(Geom. Faustino Vangelisti)



IL SEGRETARIO COM.LE
(Dott.ssa Maria Bianchi)

Publicato all'albo pretorio del Comune il 12 luglio 1988 giornata festiva senza opposizioni.



IL SEGRETARIO COM.LE
(Dott.ssa Maria Bianchi)

La deliberazione di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.60 della legge 10 febbraio 1953, nr.62 in data 04 agosto 1988.



IL SEGRETARIO COM.LE
(Dott.ssa Maria Bianchi)
